

Presidente

Omissis

Fasc. ANAC n. 2070/2025 (USRECP 28/2025)

Oggetto

Quesito CIG nell'ambito del PPP

In relazione al quesito indicato in oggetto, acquisito al prot. ANAC n. 73489 del 15/05/2025, si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2025 ha deliberato quanto segue.

La *Omissis* ha presentato a questa Autorità i seguenti quesiti:

- 1) se il partner privato, concessionario della realizzazione e gestione dei servizi per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali in Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP), possa acquisire il CIG ai soli fini della tracciabilità per l'espletamento di gare in nome e per conto dell'amministrazione concedente volte all'acquisizione di forniture necessarie per sviluppare i servizi affidati, di importo inferiore alla soglia comunitaria (sia sopra che sotto i 140.000 euro);
- 2) quali fossero le modalità di acquisizione del CIG.

Relativamente al punto sub 1), si rileva in primo luogo che il concessionario è tenuto all'applicazione del codice dei contratti nel caso di cui all'art. 186, comma 1, del d.lgs. 36/2023 a norma del quale *"Agli appalti affidati dai concessionari che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di appalti"*, secondo la definizione di "stazione appaltante" riportata all'art.1, co.1, lett. a) dell'allegato 1.1. al Codice.

Ciò appare coerente con il parere del Consiglio di Stato n. 00823 del 28/04/2020 reso, in vigore del vecchio codice, nell'ambito dello schema di contratto standard per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzare in partenariato pubblico-privato, in cui viene affermato che le procedure ad evidenza pubblica

dovranno necessariamente essere rispettate in relazione agli appalti affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, mentre i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, dal momento che sono stati scelti tramite gara, potranno ricorrere al sub-appalto, più che all'appalto, nel rispetto dei principi cui si deve uniformare la disciplina degli appalti e delle concessioni.

Mentre nel primo caso, i concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici e che devono procedere ad affidamenti dovranno acquisire il CIG, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che intendono ricorrere al subappalto, il CIG è lo stesso della gara di concessione a monte, da utilizzare nel rispetto delle modalità in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Determinazione ANAC n. 4/2011 e s.m.i.

Con il quesito in esame l'istante rappresenta che il partner privato deve procedere, *"in nome e per conto dell'amministrazione concedente"*, all'acquisizione di forniture necessarie per sviluppare i servizi affidati in concessione relativi alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali in attuazione del Piano nazionale complementare "Sisma".

In tal caso, quindi, il concessionario non agirebbe come soggetto privato, bensì in nome e per conto della pubblica amministrazione concedente e dovrà, quindi, inevitabilmente agire nel rispetto del codice dei contratti, sia per procedere con gli affidamenti di importo inferiore che superiore ai 140.000 euro e fino alla soglia comunitaria, fermo restando, per questi ultimi, il rispetto delle norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e ss. del Codice.

Il partner privato sarà, quindi, tenuto al rispetto delle norme del d.lgs. 36/2023 e, dunque, anche all'acquisizione del CIG, il quale dovrà essere acquisito **non solo ai fini della tracciabilità, ma altresì per le finalità di informazione e trasparenza di cui alla Delibera ANAC n. 261/2023**.

Ciò in quanto il caso in esame non rientra in nessuna delle fattispecie indicate nella Determinazione ANAC n. 4 del 07/07 2011, aggiornata con Delibera n. 585 del 19/12/2023, le quali essendo estranee al codice dei contratti pubblici, non sono soggette agli obblighi di comunicazione relativi al ciclo di vita dei contratti.

Nel caso di delega ad una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata delle procedure di gara volte all'acquisizione di forniture sopra i 140.000 euro, si rammenta che l'acquisizione del CIG spetta alla stazione

appaltante delegata ad avviare la procedura di affidamento e rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata.

Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante.

Relativamente al punto sub 2) si precisa, inoltre, che il CIG è acquisibile solo tramite PAD, con utilizzo della piattaforma PCP unicamente in caso di generazione di CIG per importi inferiori a 5.000 euro.

Rimangono escluse dall'utilizzo di PAD le spese inferiori a 1.500 euro, qualificate come economici, in quanto esentate dall'obbligo del CIG.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente